

ROMA



Protocollo RC n. 22803/2021

Deliberazione n. 93

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2021

VERBALE N. 100

Seduta Pubblica dell'1 ottobre 2021

Presidenza: FIGLIOMENI - SECCIA

L'anno 2021, il giorno di venerdì 1 del mese di ottobre, alle ore 9,06, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 30 settembre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni, previa trasmissione degli avvisi per le ore 9 dello stesso giorno per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Pietro Paolo MILETI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Francesco FIGLIOMENI il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

(OMISSIS)

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti.

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 9,55 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 16 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Bernabei Annalisa, Chiossi Carlo Maria, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Figliomeni Francesco, Fumagalli Anna, Guerrini Gemma, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza e Stefano Enrico.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Diaro Angelo, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni, Tasciotti Veronica e Vivarelli Valentina.

A questo punto assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA.

(OMISSIS)

135^a Proposta (Dec. G.C. n. 95 del 3 agosto 2021)

Approvazione Accordo transattivo tra Banca di Credito Cooperativo di Roma e Roma Capitale dello schema delle fidejussioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 207 comma 3 del T.U.E.L., in esecuzione dell'Accordo transattivo.

Premesso che

nell'ambito delle iniziative tese alla riqualificazione ambientale del territorio urbano, il Comune di Roma (ora Roma Capitale), intendendo migliorare la qualità della rete dei servizi a disposizione dei cittadini, al fine di dotare il maggior numero di quartieri di nuovi centri verdi attrezzati, quali punti di aggregazione sociale e culturale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 2 agosto 1995 ha proceduto alla individuazione delle aree di proprietà comunale abbandonate o insufficientemente attrezzate, idonee ad essere riqualificate attraverso specifici progetti, che prevedessero lavori infrastrutturali per la sistemazione a verde delle aree stesse nonché la realizzazione di attrezzature sportive e l'allestimento di altri servizi per la cittadinanza, dando avvio al Programma denominato "Punti Verde Qualità";

con Deliberazione n. 84 del 7 maggio 1998 il Consiglio Comunale apportava integrazioni alla Deliberazione di Consiglio n. 169 del 2 agosto 1995 fornendo altresì un'interpretazione autentica di alcune delle disposizioni in quest'ultima articolate;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 25 luglio 1995 veniva approvato il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3339 del 5 agosto 1997 è stato approvato il bando di gara per la realizzazione e la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale;

con le deliberazioni n. 4480 del 17 dicembre 1996, n. 1686 del 9 maggio 1997 e n. 540 del 16 marzo 1999, la Giunta Comunale approvava, sulla base dei progetti di massima redatti dagli interessati, l'elenco dei soggetti meritevoli di essere ammessi all'iniziativa "Punti Verde Qualità" e dei concessionari degli impianti sportivi parimenti localizzati su aree di proprietà comunale;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 197 dell'8 ottobre 1998 veniva approvato "il Regolamento per la concessione di aree pubbliche per attività di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337" e il relativo Piano di Settore che individuava n. 64 aree suddivise in n. 47 con sede fissa e n. 17 con sede temporanea;

con successiva Determinazione Dirigenziale dell'allora Dipartimento X - U.O Area Gestione Verde Urbano Ambiente n. 267 del 5 maggio 1999 veniva indetto il bando pubblico per la realizzazione e gestione dei Punti Verdi Infanzia prevedendo l'affidamento sia in concessione che in concessione-convenzione di aree di proprietà comunale da destinare ad attività di spettacolo viaggiante;

con Determinazione Dirigenziale del medesimo Ufficio del Dipartimento X, n. 247 del 5 maggio 1999, veniva nominata la Commissione incaricata dell'esame e dell'aggiudicazione dei progetti presentati, approvati con apposite determinazioni dirigenziali;

tanto premesso, al fine di agevolare la realizzazione complessiva degli interventi suddetti, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 1282 dell'11 giugno 1999, autorizzava la sottoscrizione di una Convenzione trilaterale tra il Comune, l'Istituto per il Credito Sportivo "ICS" e la Banca di Credito Cooperativo di Roma "BCCR", con la finalità di favorire l'accesso al credito da parte dei concessionari;

con l'accordo trilaterale sottoscritto in data 27 luglio 1999 (c.d. "Prima Convenzione"), la BCCR assumeva un duplice impegno:

- da una parte, s'impegnava, su richiesta dei concessionari, a costituirsi fideiussore a garanzia dei finanziamenti a questi erogati dall'ICS in forza di altra Convenzione di durata triennale (sottoscritta in data 28 luglio 1997 dal Comune di Roma con l'ICS e con il CONI) per la concessione di mutui diretti a finanziare i progetti dei Punti Verde Qualità e Impianti Sportivi fino ad un ammontare massimo di Euro 154.937.069,73;

- dall'altra, la BCCR si impegnava essa stessa a concedere direttamente mutui ai concessionari richiedenti per un ammontare complessivo non superiore ad Euro 51.645.689,91.

La suddetta Convenzione trilaterale, conformemente alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 763/2001 e n. 312/2002, veniva confermata anche per il triennio 2002/2005 e, con alcune integrazioni, sottoscritta in data 29 ottobre 2002 (c.d. "Seconda Convenzione").

Le citate convenzioni prevedevano, in capo alla BCCR ed a Roma Capitale, un complesso di obbligazioni, adempimenti e garanzie quali, a titolo esemplificativo:

- la valutazione in capo alla BCCR della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in capo al concessionario per la concessione del finanziamento che avrebbe potuto essere concesso a tasso fisso o variabile, per la durata di 5, 10 o 15 anni da erogarsi a stato avanzamento lavori;
- la previsione della costituzione di un Fondo di Garanzia alimentato dalle ritenute operate sulle somme tempo per tempo erogate nella misura del 5% delle stesse; in caso di gravi inadempimenti del concessionario il Comune si obbligava a revocare la concessione e dichiarare risolta la Convenzione stipulata con il concessionario entro il termine di 90 gg dal verificarsi della causa di risoluzione, nonché a nominare un nuovo concessionario che si sarebbe dovuto accollare il mutuo già erogato;
- nell'ipotesi di revoca della concessione e nelle more della nomina del nuovo concessionario, il concorso del Comune con la BCCR nel pagamento delle rate in scadenza fino alla data di sottoscrizione dell'accollo liberatorio del mutuo residuo da parte del nuovo concessionario nonché in difetto di nomina, l'impegno del Comune al pagamento integrale delle rate in scadenza; il rilascio infine da parte di Roma Capitale di garanzia fideiussoria a favore della BCCR per l'adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione;

con successiva Deliberazione n. 149 del 14 settembre 2006, il Consiglio Comunale autorizzava, con la finalità di favorire l'accesso al credito per la realizzazione e riqualificazione di "Punti Verde Polifunzionali" (PVP), la sottoscrizione con la BCCR di una nuova Convenzione, sottoscritta il 22 febbraio 2007 (c.d. "Terza Convenzione"), con la quale la banca si impegnava a concedere finanziamenti ai concessionari dei suddetti PVP fino ad un ammontare massimo di Euro 90.000.000,00 e l'Amministrazione s'impegnava a costituirsi quale fideiussore, ai sensi dell'art. 207 del T.U.E.L., nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo.

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 101 del 17 novembre 2009, ha disposto, successivamente, un complesso di obbligazioni, di adempimenti e di garanzie analoghi alle precedenti Convenzioni, nonché la proroga dell'efficacia e la parziale modifica della c.d. "Terza Convenzione".

Constatato che

a seguito dell'inadempimento di numerosi mutuatari concessionari al rimborso delle rate dei mutui concessi sia dall'ICS che dalla BCCR, in virtù delle Convenzioni sopracitate:

- per i mutui direttamente erogati la BCCR ha chiesto a Roma Capitale il pagamento delle rate insolute;

- per i mutui concessi da ICS, la BCCR, nella sua qualità di diretto fideiussore, a seguito dell'escussione da parte dell'ICS, ha pagato le somme tempo per tempo maturate per i ratei di mutuo non onorati da mutuatari, chiedendo successivamente il rimborso a Roma Capitale.

Perdurando l'inadempimento di molteplici mutuatari concessionari al rimborso delle rate dei mutui concessi in virtù delle Convenzioni sopracitate, la BCCR:

- ha provveduto a risolvere i contratti di mutuo con questi stipulati;
- ha agito per l'escussione delle garanzie prestate dai medesimi mutuatari nella misura prevista dalle Convenzioni;
- si è rivalsa sui fondi di garanzia previsti dalle stesse Convenzioni (costituiti dalle ritenute da essa operate ad ogni singola erogazione);
- ha richiesto, infine, a Roma Capitale il pagamento del debito residuo in virtù delle obbligazioni assunte dall'Amministrazione nelle Convenzioni sopra citate.

Roma Capitale, dopo aver provveduto, in un primo momento, al rimborso alla BCCR delle rate non onorate dai concessionari, successivamente ha interrotto i pagamenti contestando la debenza delle somme a causa dell'inesistenza e/o l'invalidità/inefficacia delle fideiussioni escusse dalla BCCR per i motivi e le ragioni dedotte poi nelle difese processuali articolate nei numerosi giudizi, conseguentemente intrapresi tra le parti, pendenti innanzi al Tribunale di Roma;

complessivamente nel periodo 2009-2012 sono stati effettuati da Roma Capitale, a seguito delle richieste effettuate dalla BCCR sulla base delle Convenzioni, pagamenti per l'importo di Euro 19.956.251,59;

L'Ufficio Extradipartimentale di Indirizzo e Coordinamento del Programma PVQ (ora soppresso) richiedeva, con nota prot. n. LV/2569 del 10 settembre 2015, apposito parere all'ANAC la quale, con nota di riscontro prot. n. 153842 del 16 novembre 2015, nel contestare le procedure amministrative eseguite nell'ambito del Programma Punti Verde Qualità, concludeva comunque rimandando all'Amministrazione capitolina la valutazione circa la conservazione degli atti, laddove si ravvisasse un interesse pubblico attuale e concreto;

sulla scorta del predetto parere ANAC, il Commissario Straordinario di Roma Capitale, con Deliberazione n. 23 dell'8 aprile 2016, forniva gli indirizzi finalizzati alla "Ricognizione delle procedure poste in essere nell'ambito del Programma Punti Verde Qualità di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 169 del 2 agosto 1995 e n. 84 del 7 maggio 1998" e demandava, tra l'altro, alle Strutture responsabili la definizione dei rapporti con gli Istituti di credito che avevano erogato i mutui utilizzati dai concessionari dichiarati decaduti per morosità;

la BCCR, quindi, dopo l'avvenuta risoluzione di molteplici mutui contratti con i concessionari delle aree comunali, ha proceduto a richiedere all'Amministrazione, nell'asserita veste di fideiussore, il pagamento delle quote di mutuo non corrisposte dai mutuatari e da tali richieste di pagamento, alle quali l'Amministrazione si è opposta, ne è derivata l'istaurazione di un consistente e complesso contenzioso.

Infine, in data 7 gennaio 2021, la BCCR ha presentato una proposta transattiva per la definizione del contenzioso attuale e potenziale in relazione ai mutui concessi nell'ambito del Programma PVQ, quelli afferenti l'impiantistica sportiva comunale e i punti ristoro/punti infanzia;

a seguito della ricezione della suddetta proposta transattiva, il Gabinetto della Sindaca, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 19 del 26 gennaio 2021, poi modificata con Determinazione Dirigenziale rep. 28 del 2 febbraio 2021, ha costituito un Tavolo tecnico, a cui è stato dato mandato di valutare la proposta transattiva, composto dal Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, dalla Ragioneria Generale e dall'Avvocatura Capitolina;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 64 del 15 marzo 2021 del Gabinetto della Sindaca, il Tavolo tecnico è stato integrato con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili e del Dipartimento Tutela Ambientale.

All'esito delle valutazioni operate dal Tavolo tecnico della controproposta migliorativa avanzata dall'Amministrazione e delle successive interlocuzioni con la BCCR, si è raggiunta l'intesa riguardante sia le n. 22 posizioni - ciascuna delle quali corrispondente al nominativo del concessionario beneficiario di uno o più mutui - cui afferiscono i "mutui risolti" (di cui all'"Allegato A" allo schema di transazione) che le n. 12 posizioni - ciascuna delle quali corrispondente al nominativo del concessionario beneficiario di uno o più mutui - cui afferiscono i "mutui in corso" (di cui all'"Allegato B" allo schema di transazione);

in particolare:

- le n. 22 posizioni dell'"Allegato A" riguardano i contratti di mutuo ove la BCCR figura, per alcuni di essi, quale mutuante, mentre, per altri, quale obbligata in via fideiussoria con l'ICS; detti contratti, per i gravi inadempimenti dei mutuatari, sono stati in via definitiva risolti dalle banche mentre, in conseguenza di tale evento, l'Amministrazione ha revocato (e per alcuni di essi il procedimento è in fase di conclusione) la concessione;
- le n. 12 posizioni dell'"Allegato B" riguardano contratti di mutuo tuttora in corso.

I contenuti della proposta transattiva definitiva ("Allegato C") possono così riassumersi:

- 1) per quanto riguarda le posizioni deteriorate di cui all'"Allegato A", l'Amministrazione, a saldo e stralcio di ogni presente o futura pretesa, a fronte del totale di Euro 130.820.495,95 (oltre interessi moratori e spese di lite in caso di soccombenza) dovrà corrispondere alla BCCR l'importo di Euro 82.500.000,00 in un'unica soluzione;
- 2) relativamente ai mutui di cui allo stesso "Allegato A" per i quali la BCCR è fideiussore della ICS, Roma Capitale si impegna a corrispondere in futuro alla BCCR l'importo complessivo di Euro 3.779.560,83 pari al 65% della quota capitale di quanto dovuto dalla BCCR all'ICS, dell'effettivo pagamento della BCCR all'ICS, debitamente documentato, e salvi gli effetti eventualmente favorevoli (nella misura in cui siano estensibili a Roma Capitale) del contenzioso in essere tra BCCR e ICS;

- 3) i pagamenti delle somme di cui al precedente punto 2) avverranno solo a seguito della richiesta da parte della BCCR, entro il termine più breve possibile, tenuto conto del tempo necessario alla formalizzazione degli atti di spesa e comunque non oltre il termine di 60 gg.;
- 4) relativamente alle posizioni di cui all'"Allegato B", Roma Capitale, in esecuzione dell'Accordo transattivo, rilascerà garanzie fideiussorie con le modalità previste dall'art. 207 del T.U.E.L. per un importo pari al 65% della quota capitale residua, risultante dal piano di ammortamento di ogni specifico mutuo alla data di sottoscrizione della transazione, sia per i mutui direttamente erogati dalla BCCR, sia per quelli per i quali la BCCR figura fideiussore dell'ICS;
- 5) l'importo di dette fideiussioni sarà annualmente diminuito in relazione alla diminuzione del capitale residuo;
- 6) Roma Capitale e la BCCR, con la sottoscrizione dell'Accordo transattivo, in relazione ai rapporti di mutuo di cui agli Allegati A e B (ai quali devono essere aggiunti quelli relativi al PVQ "Prati Verdi della Bufalotta") sopraindicati ed in relazione ad ogni rapporto discendente dalla Prima, Seconda e Terza Convenzione, si impegnano reciprocamente a rinunciare ad ogni azione proposta e/o proponibile, ivi incluse le azioni restitutorie o risarcitorie. In particolare, riguardo ai pignoramenti presso terzi pendenti, la BCCR si impegna a depositare atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio onde poter procedere allo svincolo delle somme accantonate presso il Tesoriere stesso o presso eventuali altri terzi pignorati (Poste S.p.A.) per un ammontare complessivo di Euro 139.527.311,77;

I contenuti della proposta transattiva sono stati elaborati sulla scorta delle seguenti valutazioni:

- il contenzioso pendente con la BCCR, in relazione ai mutui erogati in esecuzione delle tre Convenzioni sopra indicate, espone l'Amministrazione ad un'elevata aleatorietà circa gli esiti giudiziari attuali o futuri. A tale riguardo, dalla valutazione prognostica effettuata dall'Avvocatura Capitolina, la soccombenza nei giudizi pendenti risulta classificabile - secondo i parametri indicati dalla Corte dei Conti in recepimento delle pratiche comunemente seguite nella valutazione "rischi da contenzioso" in ambito civilistico - come "possibile" nelle cause che traggono origine dai mutui concessi in esecuzione della Convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1282/1999 e successive proroghe (il cui ammontare complessivo, al netto degli interessi di mora, è pari a Euro 39.547.813,99) - mentre si collocherebbe in una fascia molto elevata di probabilità di rischio di soccombenza per quelle cause che scaturiscono da mutui di cui alle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 149/2006 e n. 101/2009 (il cui ammontare complessivo, al netto degli interessi di mora, è pari a Euro 91.272.681,96);
- analoga valutazione del rischio di soccombenza sussiste nell'ipotesi di instaurazione di nuovi giudizi riferiti a mutui erogati in esecuzione delle tre Convenzioni sopra citate;
- detta alea, in assenza di pronunce che riguardino i rapporti tra BCCR e Roma Capitale, è stata valutata tenendo conto delle argomentazioni difensive sviluppate dalle parti e dell'esistenza di pronunce su casi analoghi;

- applicando i suddetti criteri probabilistici di aleatorietà all'importo globale richiesto dalla BCCR, corrispondente al credito residuo dei mutui erogati e/o da essa garantiti all'ICS, al quale sono state aggiunte le somme a suo tempo corrisposte alla BCCR, l'analisi finanziaria nei diversi scenari probabilistici porta sempre ad un esborso maggiore per l'Amministrazione rispetto all'importo dedotto nell'Accordo transattivo;
- gli atti di erogazione degli importi dei mutui concessi dalla BCCR di cui all'"Allegato A", sono stati documentati dalla Banca che ha altresì attestato formalmente il credito residuo, così come per i mutui di cui all'"Allegato B" risulta attestato il credito residuo al 31 dicembre 2020;
- la transazione, con la cessazione dei giudizi pendenti, giova al bilancio dell'Ente in quanto offre la possibilità all'Amministrazione di poter disporre immediatamente per investimenti sugli impianti non ancora ultimati delle somme ad oggi vincolate (che ammontano a Euro 139.527.311,77), sia per effetto della liberazione del "fondo rischio contenzioso" che del rientro nelle disponibilità di cassa delle somme in esubero pignorate presso il tesoriere o preso eventuali altri terzi;
- il risultato derivante dalle reciproche concessioni attraverso la conclusione dell'Accordo transattivo interferisce positivamente in termini di deflazione del contenzioso, atteso l'elevato numero di giudizi instaurati, la loro durata, l'alea a questi connessa;
- con il rilascio delle fidejussioni in esecuzione all'Accordo transattivo per i mutui, di cui all'"Allegato B", nella misura massima del 65% sulla quota capitale residua, l'Amministrazione si pone al riparo da pretese ben maggiori che la BCCR avrebbe potuto avanzare, come per i mutui di cui all'"Allegato A", in caso di futuri inadempimenti dei mutuatari-concessionari;
- i crediti di che trattasi non risultano prescritti.

Precisato che

con la già citata Deliberazione n. 23 del 2016, il Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca, con i poteri dell'Assemblea Capitolina, per i PVQ realizzati o in corso di realizzazione, aveva ritenuto, tra l'altro, sussistente l'interesse pubblico alla conservazione degli atti in ragione di quanto segue:

- appartenenza al patrimonio capitolino delle opere realizzate ed in corso di realizzazione;
- notevole esposizione economica e finanziaria di Roma Capitale;
- funzione sociale che tali interventi rappresentano ai fini della riqualificazione delle aree interessate.

Con la medesima Deliberazione era stato, altresì, dato mandato alle Strutture responsabili di procedere alla definizione dei rapporti con gli Istituti di credito che hanno erogato i mutui utilizzati dai concessionari dichiarati decaduti per morosità;

conseguentemente l'atto transattivo, coerentemente agli indirizzi forniti con la citata Deliberazione n. 23/2016, consente di diminuire l'esposizione finanziaria di Roma Capitale e al tempo stesso di disporre di compendi immobiliari di proprietà comunale che, attraverso la loro valorizzazione, consentiranno di erogare servizi pubblici per la collettività;

le opere realizzate, sottese all'erogazione di servizi nell'ambito delle attività del tempo libero, culturale, sportivo, sono infatti ascritte al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 934 del c.c.;

il risultato di amministrazione 2020 comprende, tra le quote accantonate, l'importo di Euro 143.763.132,36, relativo ai contenziosi instaurati dalle banche finanziatrici nei confronti di Roma Capitale, in relazione agli inadempimenti di ciascun concessionario e a seguito della sottoscrizione di tale Accordo, come sopra anticipato, si renderà disponibile la somma di complessivi Euro 40.043.108,91;

nell'ambito dell'Accordo transattivo, trovando definizione il rilascio da parte di Roma Capitale di specifiche garanzie fideiussorie con le modalità previste dall'art. 207 del T.U.E.L. per un importo pari al 65% della quota capitale residua risultante dal piano di ammortamento di ogni mutuo di cui all'“Allegato B” (che al 31 dicembre 2020 ammontava ad Euro 28.089.736,17) alla data di sottoscrizione della transazione, si rende necessario l'accantonamento per l'esercizio 2021, tra i “fondi di riserva e altri accantonamenti”, di uno stanziamento di importo corrispondente alla quota capitale annua dei mutui pari ad Euro 1.638.962,12 (importo calcolato al 31 dicembre 2020 da ricalcolare al 30 giugno 2021), come disciplinato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 (es. n. 7);

occorre accantonare, altresì, nel Fondo passività potenziali, l'importo di Euro 3.779.560,83 al fine di garantire la copertura di una somma pari al 65% della quota capitale dovuta in relazione ai crediti non ancora esigibili relativi ai mutui di cui all'“Allegato A” per i quali la BCCR aveva rilasciato fideiussione all'ICS (c.d. crediti di firma), via via che i crediti verranno a maturazione, al fine di corrispondere alla BCCR l'importo escusso dall'ICS.

Rilevato che

per i contratti di mutuo di cui all'“Allegato B” ricorrono le condizioni di cui all'art. 207 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come appresso specificate:

- i progetti risultano approvati ed è stata stipulata la concessione - convenzione con il soggetto mutuatario con la quale è stata regolamentata la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- le strutture realizzate sono acquisite ‘ab origine’ al patrimonio di Roma Capitale;
- è stata perfezionata la Convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto mutuatario al fine di regolamentare le ipotesi di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera;

è stato predisposto lo schema di fideiussione da rilasciare ai sensi dell'art. 207 comma 3 del T.U.E.L. di cui all'“Allegato D”.

Considerato

che in data 17 settembre 2021 è pervenuta la comunicazione della Tesoreria comunale dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 10.276.726,13, in forza dell'ordinanza di assegnazione alla BCCR a seguito di pignoramento presso terzi (Procedimento n. 9353/2020 R.G.E.) notificato a Roma Capitale (già Comune di Roma) quale

fideiussore del mutuo concesso a “Roma Sud S.r.l.” dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma;

considerato altresì che il credito residuo in relazione al suddetto mutuo è già ricompreso nell’Accordo transattivo con la BCCR;

vista la nota prot. RA/54797 del 23 settembre 2021 della BCCR con la quale conferma che in caso di definitiva approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina dell’Accordo transattivo e del successivo perfezionamento della transazione, il suddetto versamento, ai fini dell’adempimento dell’Accordo, sarà imputato a deconto della maggior somma dovuta da Roma Capitale in forza dell’Accordo pari a Euro 82.500.000,00.

Atteso che

in data 27 luglio 2021 il Direttore della Direzione Acquisizioni - Consegne e Conservatoria del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to G. Pepe”;

in data 27 luglio 2021 il Direttore della Direzione Sport del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to T. Egiddi”;

in data 27 luglio 2021 il Direttore della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in atti.

Il Direttore

F.to G. Sorrentino”;

in data 27 luglio 2021 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to G. Pepe;

in data 27 luglio 2021 il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in

ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to R. Botta;

in data 27 luglio 2021 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to N. De Bernardini;

in data 28 luglio 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 ed i base all'istruttoria effettuata anche in seno al Tavolo tecnico, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto"

Il Ragioniere Generale

F.to A. Guiducci".

Dato atto che

in data 9 settembre 2021, con nota prot. n. RQ/14295, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

le Commissioni Capitoline Permanenti VII – Patrimonio, IV – Ambiente, X – Sport e I – Bilancio, nelle rispettive sedute del 6, 9, 10 e 11 agosto 2021, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visto

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 27 gennaio 2001;

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono interamente richiamati,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- 1) di approvare l'Accordo transattivo di cui all'"Allegato C" alla presente Deliberazione, che prevede:

- per i crediti maturati in virtù dei mutui di cui all'“Allegato A”, a suo tempo sia direttamente erogati dalla BCCR che dall'ICS con garanzia della BCCR (c.d. “crediti di firma”), Roma Capitale, in relazione agli importi indicati nell'“Allegato A” sotto la voce “Cassa quota capitale” pari a Euro 130.820.495,95, si impegna a versare entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della transazione alla BCCR, a titolo transattivo, una somma complessiva pari a Euro 82.500.000,00 in unica soluzione, decurtata della somma di Euro 10.276.726,13 già corrisposta nell'ambito del giudizio esecutivo n. 9353/2020 R.G.E.
 - per i crediti non ancora esigibili relativi ai mutui di cui all'“Allegato A”, per i quali la BCCR aveva rilasciato fideiussione all'ICS. (c.d. “crediti di firma”), Roma Capitale si impegna a corrispondere alla BCCR, via via che i crediti verranno a maturazione, un importo massimo complessivo di Euro 3.779.560,83, pari al 65% della quota capitale dovuta su detti mutui dalla BCCR all'ICS (al 31 dicembre 2020 pari globalmente ad Euro 5.814.709,02); Roma Capitale provvederà al pagamento di quanto convenuto a seguito della dimostrazione dell'effettivo pagamento della BCCR all'ICS in data successiva all'1 gennaio 2021;
 - per tutti i pagamenti effettuati da Roma Capitale in favore della BCCR in corrispondenza delle somme da quest'ultima versate all'ICS per i “crediti di firma”, la BCCR si impegna sin d'ora a restituire a Roma Capitale le somme ad essa in precedenza versate che risultassero, però, non più dovute dalla BCCR all'ICS all'esito di giudizi e/o di accordi transattivi;
 - per i mutui di cui all'“Allegato B” (“mutui in corso”), Roma Capitale si impegna a rilasciare fideiussioni alla BCCR, per ciascuno dei mutui in esso contemplati, sia laddove la BCCR figuri quale mutuante che laddove risulti costituita fideiussore di ICS, rendendosi garante del pagamento della sola quota capitale residua alla data di sottoscrizione della transazione (così come risultante dal piano di ammortamento di ogni specifico mutuo) nella misura massima del 65% di detta quota capitale;
 - l'abbandono di tutti i giudizi pendenti;
 - per quanto concerne i procedimenti esecutivi per pignoramento presso terzi notificati al Tesoriere di Roma Capitale (cioè a dire al pool di banche costituito da Unicredit, Monte dei Paschi di Siena e BNL BNP Paribas), la BCCR si impegna a depositare, nel più breve tempo possibile, atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio onde poter procedere allo svincolo delle somme accantonate presso il Tesoriere stesso o presso eventuali altri terzi pignorati;
- 2) di autorizzare i Dipartimenti interessati alla sottoscrizione della suddetta transazione;
 - 3) di autorizzare le competenti Strutture Capitoline al rilascio delle fideiussioni, ai sensi dell'art. 207 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; per i mutui non risolti di cui all'“Allegato B”, secondo lo schema di fideiussione allegato sotto la lettera “D” alla presente Deliberazione;
 - 4) di dare atto che la somma di Euro 82.500.000,00 trova copertura finanziaria nelle quote accantonate del risultato di amministrazione 2020 applicato al bilancio dell'esercizio 2021, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 4 agosto 2021;
 - 5) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione dell'importo oggetto di transazione si provvederà con determinazioni dirigenziali adottate dai Dirigenti delle Strutture responsabili;

- 6) di dare atto che con la sottoscrizione dell'Accordo transattivo, oggetto della presente proposta di deliberazione, Roma Capitale e la BCCR assumono l'impegno reciproco a rinunciare ad ogni azione, proposta o proponibile, relativa alle posizioni oggetto di transazione. Tale rinuncia avrà l'effetto di eliminare il contenzioso in essere ed estinguere le numerose procedure esecutive avviate presso il Tesoriere in qualità di terzo pignorato, con il conseguente svincolo degli accantonamenti effettuati sulle giacenze di cassa di Roma Capitale ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile per l'ammontare complessivo di Euro 139.527.311,77;
- 7) di dare atto che, nell'ambito dell'Accordo transattivo, trova definizione il rilascio da parte di Roma Capitale di specifiche garanzie fideiussorie, con le modalità previste dall'art. 207 del T.U.E.L., per un importo pari al 65% della quota capitale residua risultante dal piano di ammortamento di ogni mutuo di cui all'"Allegato B", pari a Euro 28.089.736,17 (importo calcolato al 31 dicembre 2020) e che pertanto si rende necessario l'accantonamento tra i "fondi di riserva e altri accantonamenti" di uno stanziamento di importo corrispondente alla quota capitale annua dei mutui pari ad Euro 1.638.962,12 (importo calcolato al 31 dicembre 2020), come disciplinato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 (es. n. 7);
- 8) di dare atto che tale importo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre di ogni anno nel caso di mancata escussione nei confronti di Roma Capitale;
- 9) di dare atto che occorre accantonare altresì, nel Fondo passività potenziali l'importo di Euro 3.779.560,83 al fine di garantire la copertura di una somma pari al 65% della quota capitale dovuta in relazione ai crediti non ancora esigibili relativi ai mutui di cui all'"Allegato A" per i quali la BCCR aveva rilasciato fideiussione all'ICS (c.d. crediti di firma), via via che i crediti verranno a maturazione, al fine di corrispondere alla BCCR l'importo escusso dall'ICS;
- 10) di dare atto che la quota a carico di Roma Capitale relativa alle spese di registrazione dell'atto transattivo oggetto della presente proposta di deliberazione sarà impegnata con successiva determinazione dirigenziale;
- 11) di confermare l'esigenza che siano individuate le forme organizzative interne all'Amministrazione capitolina, che, per professionalità, competenze e dotazione di risorse umane e strumentali, possano presiedere alla gestione delle complesse attività preesistenti e conseguenti all'Accordo transattivo, anche attraverso la costituzione di una unità di scopo specificatamente dedicata e, nelle more, potenziare le Strutture capitoline attualmente interessate da tali procedimenti.

Allegato "A"

Concessionario	Deliberazioni di approvazione convenz. finanziarie	Ente mutuante- N. Pratica	Importo mutuo erogato (€)	Quota Capitale (€)	Crediti di Firma (€)
AS Appio SRL - Wellness Town SRL	DGC 1282/99	ICS-B 20509/00	2.645.937,81	1.305.529,04	
	DGC 1282/99	ICS-B 22628	272.560,13		
Parco Ruva C. srl	DCC 149/06	BCCR-26/287221	7.200.000,00	5.806.091,61	
	DCC 101/09	BCCR-26/348897	3.634.326,31	3.385.880,70	
	DGC 1282/99	BCCR-26/47090	3.690.473,18	1.689.411,93	
Fonte Meravigliosa Sport Srl	DGC 1282/99	ICS-B 22947	2.685.575,88	1.178.990,64	801.850,14
Executive Sport Center srl	DCC 149/06	BCCR 1/231236	4.788.935,22	3.512.130,36	
	DGC 1282/99	ICS-B 25261	1.421.500,00	832.476,65	
	DGC 1282/99	ICS-B 22535	5.681.025,89	1.924.836,60	
Olgiate Verde Srl	DCC 149/06	BCCR-9/243952	10.560.866,49	9.225.656,60	
Mondo Verde Srl - Torraccia	DCC 149/06	BCCR-14/207217	4.296.669,00	2.950.877,56	
	DCC 101/09	BCCR-14/313578	3.452.000,00	2.936.902,71	
	DGC 1282/99	BCCR-14/58200	15.739.319,00	9.266.267,13	
Mondo Verde Srl -San Basilio	DGC 1282/99	BCCR-14/46709	1.707.207,00	840.168,99	
	DGC 1282/99	BCCR-14/24415	5.193.919,31	2.556.161,69	
Polisportiva Ciabocco Andrea Srl	DGC 1282/99	ICS-B 22685	5.127.797,26	2.993.945,71	1.863.272,00
Polisportiva Ciabocco Andrea Srl	DCC 149/06	BCCR-224545	1.360.000,00	1.239.240,84	
Polisportiva Ciabocco Andrea Srl	DCC 101/09	BCCR-341105	1.089.206,69	1.003.729,99	
Polisportiva Ciabocco Andrea Srl	DGC 1282/99	BCCR 6/174535	683.000,00	466.090,29	
Polisportiva Ciabocco Andrea Srl	DGC 1282/99	BCCR 6/61025	1.533.025,69	998.644,16	
Planet Sport Srl	DCC 149/06	BCCR - 34/340773	5.251.660,36	5.102.529,09	
Grotta di Gregna Srl (già Perconti Srl)	DGC 1282/99	ICS 27781	3.431.760,00	7.514.823,51	
	DGC 1282/99	ICS 2375300	10.329.130,00	2.728.980,43	
	DGC 1282/99	BCCR-103/101908	3.806.083,98	2.532.456,29	

La Duna S.R.L.	DGC 1282/99	ICS-B 24436	2.013.481,23	886.882,52	1.549.786,88
Ac Tre Fontane S.R.L.	DGC 1282/99	ICS-B24917	622.580,00	157.387,56	
Eolie Srl (già Panamino Srl)	DGC 1282/99	BCCR-9/43418	166.620,00	93.418,50	
Parco Paradiso SSD a RL	DGC 1282/99	ICS-B 26292/00	2.969.040,00	581.111,03	
	DGC 1282/99	ICS-B 28061/00	2.524.494,00	556.012,82	
	DCC 101/09	BCCR 23/342740	5.428.000,00	3.217.296,74	1.600.000,0
Eurovivai Srl	DCC 149/06	BCCR-014/224517	16.572.692,09	14.030.965,85	
IL CAROSELLO ONLUS-C. Soc. a RL	DCC 149/06	BCCR-14/230276	296.088,32	253.740,13	
Iceland 90 SSD a RL	DCC 149/06	BCCR-27/290315	9.895.667,92	9.012.583,93	
	DGC 1282/99	BCCR-27/141479	861.234,00	444.218,50	
Luoghi del tempo Società a RL	DCC 149/06	BCCR-26/216136	5.715.178,14	4.992.826,80	
	DCC 101/09	BCCR-26/323034	8.291.000,00	4.878.909,70	
	DCC 149/06	BCCR-250495	2.681.320,00	2.342.419,02	
Dolce e salato srl	DCC 149/06	BCCR 125/230286	587.758,00	313.962,17	
	DCC 149/06	BCCR 125/290065	703.528,00	425.507,36	
Roma Sud SSD a RL	DCC 149/06	BCCR 21-256383	1.953.000,00	1.779.072,16	
	DCC 101/09	BCCR 21-338218	9.157.000,00	8.407.108,26	
Zonoè Srl	DCC 101/09	BCCR 147-351665	8.246.000,00	4.166.144,80	
Cen Anthony	DCC 149/06	BCCR 45-262153	315.153,00	227.080,19	
Maspen Center	DCC 101/09	BCCR-26/350639	2.236.000,00	2.062.025,39	
TOTALI			186.817.813,90	130.820.495,95	5.814.909,02

Allegato "B"

Concessionario	Deliberazioni di approvazione convenzioni finanziarie	Ente mutuante-N. Pratica	Importo mutuo erogato (€)	Quota Capitale (€)	Crediti di Firma (€)
Happy Family Srl	DGC 1282/99	ICS-B 22098	1.497.725,01	-	359.474,00
Tennis Team Vianello Soc. Coop. a RL	DGC 1282/99	ICS 22055	1.141.669,65	-	341.636,52
Elementi srl	DCC 149/06	BCCR-26/307665	12.338.280,88	10.259.287,20	
		BCCR-26/274089	1.625.000,00	1.360.378,07	
BEMA a R.L.	DGC 1282/99	BCCR-26/129881	178.000,00	14.682,16	
US Boreale Srl	DCC 101/09	BCCR 9-326994	8.091.229,03	6.418.393,00	
Vera Zamuner Teatro dei Burrattini	DCC 149/06	BCCR 26-210101	155.875,00	82.067,00	
Gommolandia Sas	DCC 149/06	BCCR-26/290067	898.332,00	536.622,11	
Lo Scoiattolo ADA Srl	DCC 149/06	BCCR-9/290783	550.000,00	344.478,34	
Cocco Ortu SSD a RL	DCC 101/09	BCCR 165/320180	3.801.730,32	2.855.122,94	
Cereagricola Romana 80 SRL	DCC 149/06	BCCR-128/210096	6.391.102,00	4.685.395,00	
	DCC 101/09	BCCR-128/319056	2.655.000,00	2.036.762,00	
Oasy Park Sas di David Melandri & Co.	DCC 149/06	BCCR-23/262156	213.763,00	118.636,30	
Tor Saplenza 2008 srl	DCC 101/09	BCCR 9-342812	8.214.773,88	7.504.959,00	
	DCC 101/09	BCCR 9-343105	7.672.810,90	6.997.417,00	
TOTALI			55.425.291,67	43.214.200,12	701.110,52

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in p.l.r.p.t., con sede legale in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, (cap 00186), rappresentata nel presente atto, ciascuno per i procedimenti di propria competenza, dai dirigenti: Ing. Gaetano Pepe n.q di direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative; Ing. Roberto Botta n.q. di Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili; Arch. Nicola De Bernardini n.q. di Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale;

e

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA soc. coop. a r.l., (C.F. 01275240586), in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Via Sardegna n. 129, (di seguito, per brevità, BCC), rappresentata nel presente atto dal dirigente Dott. _____

PREMESSE

Nell'ambito delle iniziative tese alla riqualificazione ambientale del territorio urbano, il Comune di Roma (ora Roma Capitale), intendendo migliorare la qualità della rete dei servizi a disposizione dei cittadini, al fine di dotare il maggior numero di quartieri di nuovi centri verdi attrezzati, quali punti di aggregazione sociale e culturale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 02.08.1995 procedeva alla individuazione delle aree di proprietà Comunale abbandonate o insufficientemente attrezzate, idonee ad essere riqualificate attraverso specifici progetti, che prevedessero lavori infrastrutturali per la sistemazione a verde delle aree stesse nonché la realizzazione di attrezzature sportive e l'allestimento di altri servizi per la cittadinanza, dando avvio al Programma denominato "Punti Verde Qualità".

Sempre nel 1995, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 25.07.1995, veniva approvato il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà Comunale.

Con le deliberazioni n. 4480 del 17.12.1996, n. 883 e 928 del 21.03.1997, n. 1686 del 09.05.1997 e n. 540 del 16.03.1999, la Giunta Comunale approvava, sulla base dei progetti di massima redatti dagli interessati, l'elenco dei soggetti meritevoli di essere ammessi all'iniziativa "Punti Verde Qualità" e dei concessionari degli impianti sportivi parimenti localizzati su aree di proprietà Comunale.

Con deliberazione n. 84 del 07.05.1998 il Consiglio Comunale apportava integrazioni alla deliberazione di Consiglio n. 169 del 02.08.1995 fornendo altresì un'interpretazione autentica di alcune delle disposizioni in quest'ultima articolate.

Al fine di agevolare la realizzazione complessiva degli interventi suddetti, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1282 dell'11.06.1999, autorizzava la sottoscrizione di una convenzione trilaterale tra il Comune, l'Istituto per il Credito Sportivo (d'ora in poi "ICS") e la BCC, con la finalità di favorire l'accesso al credito da parte dei concessionari. Con l'accordo trilaterale, sottoscritto in data 27.07.1999 (di seguito "Prima Convenzione"), la BCC assumeva un duplice impegno: da una parte s'impegnava, su richiesta dei concessionari, a costituirsi fideiussore a garanzia dei finanziamenti a questi erogati dall'ICS in forza di altra Convenzione di durata triennale (sottoscritta in data 28.07.1997 dal Comune di Roma con l'ICS e con il CONI) per la concessione di mutui diretti a finanziare i progetti di cui sopra fino ad un ammontare massimo di euro 154.937.069,73; dall'altra, sempre la BCC, s'impegnava essa stessa a concedere direttamente mutui ai concessionari richiedenti per un ammontare complessivo non superiore ad euro 51.645.689,91.

La suddetta convenzione trilaterale, conformemente alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 763/2001 e n. 312/2002, veniva confermata anche per il triennio 2002/2005 e, con alcune integrazioni, sottoscritta in data 29 ottobre 2002 (di seguito "Seconda Convenzione").

Le citate convenzioni prevedevano in capo alla BCC ed a Roma Capitale un complesso di obbligazioni, di adempimenti e di garanzie quali, a titolo esemplificativo: la valutazione in capo alla BCC della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in capo al concessionario per la concessione del finanziamento che avrebbe potuto essere concesso a tasso fisso o variabile, per la durata di 5, 10 o 15 anni da erogarsi a stato avanzamento lavori; vi era la previsione della costituzione di un Fondo di Garanzia alimentato dalle ritenute operate sulle somme tempo per tempo erogate nella misura del 5% delle stesse; in caso di gravi inadempienze del concessionario il Comune si obbligava a revocare la concessione e dichiarare risolta la Convenzione stipulata con il concessionario entro il termine di 90 gg dal verificarsi della causa di risoluzione, nonché a nominare un nuovo concessionario che si sarebbe dovuto accollare il mutuo già erogato; nell'ipotesi di revoca della concessione la convenzione prevedeva, nelle more della nomina del nuovo concessionario, il concorso del Comune con la BCC nel pagamento delle rate in scadenza fino alla data di sottoscrizione dell'accollo liberatorio del mutuo residuo da parte del nuovo concessionario nonché, in difetto di nomina, l'impegno del Comune al pagamento integrale delle rate in scadenza; il rilascio infine da parte di Roma Capitale di garanzia fideiussoria a favore della BCC per l'adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione.

Successivamente, con deliberazione n. 149 del 14.09.2006, il Consiglio Comunale autorizzava, con la finalità di favorire l'accesso al credito per la realizzazione e

riqualificazione di "Punti Verde Polifunzionali" (PVP), la sottoscrizione con la BCC di una nuova convenzione, poi sottoscritta il 22.02.2007 (di seguito "Terza Convenzione), con la quale la banca si impegnava a concedere finanziamenti ai concessionari dei suddetti PVP fino ad un ammontare massimo di euro 90.000.000,00 e l'Amministrazione s'impegnava a costituirsi quale fideiussore, ai sensi dell'art. 207 del T.U.E.L., nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo.

Anche la nuova convenzione, la cui efficacia è stata prorogata e l'oggetto parzialmente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 17.11.2009 disponeva un complesso di obbligazioni, di adempimenti e di garanzie analoghi alle precedenti convenzioni.

A seguito dell'inadempimento di numerosi mutuatari concessionari al rimborso delle rate dei mutui concessi sia dall'ICS che dalla BCC in virtù delle convenzioni sopracitate, per i mutui direttamente erogati la BCC chiedeva a Roma Capitale il pagamento delle rate insolute mentre, in relazione ai mutui concessi da ICS, la BCC, nella sua qualità di diretto fideiussore, a seguito dell'escussione da parte dell'ICS ha pagato le somme tempo per tempo maturate per i ratei di mutuo non onorati dai mutuatari, chiedendo successivamente il rimborso a Roma Capitale.

Perdurando l'inadempimento di molteplici mutuatari concessionari al rimborso delle rate dei mutui concessi in virtù delle convenzioni sopracitate, la BCC ha provveduto a risolvere i contratti di mutuo con questi stipulati.

Nel persistere delle inadempienze dei mutuatari, la BCC ha agito per l'escussione delle garanzie prestate dai medesimi mutuatari nella misura prevista dalle convenzioni, si è rivalsa sui fondi di garanzia previsti dalle stesse convenzioni (costituiti dalle ritenute da essa operate ad ogni singola erogazione) ed infine ha richiesto a Roma Capitale il

pagamento del debito residuo in virtù delle obbligazioni assunte dall'Amministrazione nelle convenzioni sopra citate.

Roma Capitale, sebbene avuto riguardo ai primi casi di morosità avesse provveduto a rimborsare alla BCC alcune delle rate non onorate dai concessionari, successivamente contestava la debenza delle somme deducendo l'inesistenza e/o l'invalidità/inefficacia delle fideiussioni escusse dalla BCC per i motivi e le ragioni dedotte poi nelle difese processuali articolate nei numerosi giudizi, conseguentemente intrapresi tra le parti, pendenti innanzi al Tribunale di Roma.

In sede di interlocuzione tra le parti del presente atto, quale elemento utile ai fini della trattativa, la BCC ha ritenuto di rilevare che sono 22 le posizioni classificate come "mutui risolti" mentre 12 posizioni sono da essa classificate come "mutui in corso".

Le 22 posizioni di cui all'allegato A riguardano i contratti di mutuo ove la BCC figura, per alcuni di essi, quale mutuante mentre, per altri, quale obbligata in via fideiussoria con l'ICS. I contratti della BCC, per i gravi inadempimenti dei mutuatari, sono stati in via definitiva risolti mentre, in conseguenza di tale evento, l'Amministrazione ha provveduto a revocare la concessione ai concessionari (salvo poche eccezioni dovute a casistiche particolari).

Le 12 posizioni di cui all'allegato B riguardano contratti di mutuo tuttora efficaci.

Avuto riguardo alla complessità della vicenda ed al contesto storico in cui è maturata, alla sussistenza di numerosi contenziosi in essere tra le parti, alla conseguente elevata aleatorietà circa l'esito dei giudizi in corso, alla sussistenza di un interesse pubblico in relazione alle iniziative di cui alle Convenzioni relative ai Punti Verdi Qualità (come riconosciuto dalla delibera n. 23 dell'8 aprile 2016 del Commissario straordinario dott. Tronca con i poteri dell'Assemblea Capitolina e dagli ordini del giorno n. 63 del 14

febbraio 2017, n. 73 del 30 marzo 2017, n. 166 del 22/23 dicembre 2017 dell'Assemblea Capitolina), all'inopportunità di vincolare risorse finanziarie *sine die* in attesa degli esiti giudiziari di difficile prevedibilità, al rischio di maggiori danni e spese legali per le parti, la BCC e Roma Capitale, all'esito delle trattative intercorse, si sono determinate, mediante reciproche concessioni, senza che ciò costituisca riconoscimento della fondatezza delle rispettive posizioni, di addivenire al seguente accordo transattivo.

Si dà atto che il CdA della Banca ha approvato il contenuto del presente accordo con delibera del.....

Si dà atto, altresì, che Roma Capitale su proposta della Giunta Capitolina con delibera n..... del.... ha approvato il presente accordo e i relativi allegati con delibera dell'Assemblea Capitolina del..... n.....

Tutto ciò premesso, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue

ACCORDO TRANSATTIVO

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

In relazione ai rapporti di mutuo di cui agli allegati A e B sopra indicati, quivi da intendersi trascritti, e in relazione a ogni rapporto discendente dalla Prima, Seconda e Terza Convenzione di cui alle Premesse (ivi incluso quello relativo alla società Maximo Soc. coop. quale ex concessionario del PVQ "Prati della Bufalotta) le parti in via transattiva dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni e qualsivoglia diritto, pretesa, domanda anche ripetitoria, azione, ragione ed eccezione attuale e/o potenziale, proposta e proponibile in relazione a fatti intervenuti fra le parti anteriori alla

sottoscrizione del presente atto nonché ogni pretesa ricollegabile ad obbligazioni e/o a fideiussioni di cui Roma Capitale ha contestato l'esistenza e/o la validità/inefficacia che trovino fonte nelle convenzioni di cui alle Premesse, con ciò intendendosi transatta ogni questione che possa derivare dagli stessi, ai seguenti patti e condizioni, tutti da intendersi essenziali e inscindibili tra di loro:

2.1 Per i crediti maturati in virtù dei mutui di cui all'allegato A, a suo tempo sia direttamente erogati dalla BCC che dall'ICS con garanzia della BCC, Roma Capitale, in relazione agli importi indicati nell'allegato A sotto la voce "Cassa quota capitale" pari a 130.820.495,95, si impegna a versare entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente transazione alla BCC, a titolo transattivo, una somma complessiva pari € 82.500.000,00 in unica soluzione mediante bonifico bancario intestato alla Banca di Credito Cooperativo di Roma alle seguenti coordinate IBAN IT/51/I/08327/03200/000000999999;

2.2 In relazione ai crediti non ancora esigibili relativi ai mutui di cui all'allegato A per i quali la BCC aveva rilasciato fideiussione all'ICS (cd "crediti di firma"), Roma Capitale si impegna a corrispondere alla BCC, via via che i crediti verranno a maturazione, un importo massimo complessivo di euro 3.779.560,83, pari al 65% della quota capitale dovuta su detti mutui dalla BCC all'ICS (al 31.12.2020 pari globalmente ad € 5.814.709,02). Roma Capitale provvederà al pagamento di quanto convenuto a seguito della dimostrazione dell'effettivo pagamento della BCC all'ICS in data successiva al 1° gennaio 2021. Per tutti i pagamenti di Roma Capitale in favore della BCC in corrispondenza delle somme da quest'ultima versate all'ICS per i "crediti di firma" di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, la BCC si impegna sin d'ora a restituire a Roma Capitale la sua quota di spettanza delle somme ad essa versate che fossero restituite a BCC

dall'ICS in via definitiva all'esito di giudizi decisi con sentenza passata in giudicato e/o di accordi transattivi.

Il pagamento degli importi convenuti nel presente paragrafo 2.2 (cd. Crediti di firma) sarà effettuato da Roma Capitale a seguito di specifica documentata richiesta da parte della BCC entro il termine più breve possibile, tenuto conto del tempo necessario alla formalizzazione degli atti di spesa e, comunque, non oltre il termine di 60 gg con le modalità di cui al paragrafo 2.1;

2.3 In relazione ai mutui di cui all'allegato B ("mutui in corso"), Roma Capitale rilascia specifiche fideiussioni ex novo alla BCC, per ciascuno dei mutui in esso contemplati, sia laddove la BCC figuri quale mutuante che laddove risulti costituita fideiussore di ICS, rendendosi garante del pagamento della sola quota capitale residua alla data di sottoscrizione della transazione (così come risultante dal piano di ammortamento di ogni specifico mutuo) nella misura massima del 65% di detta quota capitale. In relazione ai crediti non ancora esigibili relativi ai mutui di cui all'allegato B per i quali la BCC aveva rilasciato fideiussione all'ICS (cd "crediti di firma"), Roma Capitale si impegna a corrispondere alla BCC, via via che i crediti verranno a maturazione, un importo massimo complessivo di euro 455.721,84, pari al 65% della quota capitale dovuta su detti mutui dalla BCC all'ICS a seguito della dimostrazione dell'effettivo pagamento della BCC all'ICS

Roma Capitale provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine più breve possibile, tenuto conto del tempo necessario alla formalizzazione degli atti di spesa e, comunque, non oltre il termine di 60 gg con le modalità di cui al paragrafo 2.1;

Le suddette fideiussioni ex novo, allegare al presente atto (all. C), vengono rilasciate da Roma Capitale ai sensi dell'art. 207, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 2000 secondo il

testo approvato dall'Assemblea Capitolina (all. D). L'importo di dette fideiussioni sarà annualmente diminuito in relazione alla diminuzione del capitale residuo.

In caso di eventuale inadempienza dei mutuatari la BCC, nel rispetto dei termini e delle modalità procedurali previste nella specifica convenzione in forza della quale a suo tempo ha erogato il mutuo, potrà chiamare a rispondere in garanzia Roma Capitale entro il predetto limite massimo del 65% della sola quota capitale residua del mutuo erogato o delle somme pagate a ICS.

2.4 L'abbandono di tutti i giudizi pendenti avverrà, ove possibile, per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c. disertando reciprocamente le udienze al fine di provocare l'estinzione dei giudizi stessi. In quei giudizi, invece, ove la mera inattività delle parti non fosse possibile e/o sufficiente a portare alla estinzione del procedimento (perché, ad esempio, promossi da altri soggetti non partecipanti al presente accordo transattivo), la BCC e Roma Capitale si notificheranno atti di rinuncia agli atti e all'azione che, insieme alle dichiarazioni di accettazione, dovranno essere depositati nei singoli fascicoli telematici processuali.

Per quanto concerne i procedimenti esecutivi per pignoramento presso terzi notificati al Tesoriere di Roma Capitale (cioè a dire al pool di banche costituito da Unicredit, Monte dei Paschi di Siena e BNL BnpParibas), la BCC si impegna a depositare al più presto e comunque entro 15 giorni dal versamento di cui all'art. 2.1 atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio onde poter procedere allo svincolo delle somme accantonate presso il Tesoriere stesso o presso eventuali altri terzi pignorati (quali Poste spa);

2.5 per effetto dei versamenti che verranno operati in esecuzione del presente accordo transattivo, Roma Capitale - nella misura corrispondente a quanto versato - si surrognerà nei diritti e/o nei crediti e/o subentrerà nelle posizioni processuali che la

BCC per tali titoli vantava e/o potrebbe far valere nei confronti dei mutuatari inadempienti. Ciascuna delle parti provvederà autonomamente al recupero coattivo del credito nei limiti di propria spettanza con l'obbligo di notificare l'altra parte dell'inizio delle azioni per il recupero coattivo del credito. Ove dette azioni siano pendenti alla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti reciprocamente si impegnano a darne comunicazione all'altra entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

2.6 Per i giudizi promossi dai Concessionari ovvero altri giudizi anche futuri che dovessero essere promossi dai predetti Concessionari in cui siano parte in via diretta o come terzo chiamato in causa una o entrambe le parti, i relativi provvedimenti giudiziari emessi o che saranno emessi nell'ambito dei sopracitati giudizi non avranno effetto tra le parti del presente accordo e non potranno fondare azioni di rivalsa di una parte sull'altra, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero della quota di competenza dell'altra parte pagata al Concessionario (e/o ai Concessionari) in esecuzione di una eventuale condanna in solido delle parti stabilita nei sopra indicati giudizi.

ART. 3

Il presente accordo non è stato predisposto unilateralmente da alcuna delle Parti, essendo il frutto di trattative tra le stesse. Le Parti si impegnano a sostituire eventuali clausole invalide con altre clausole che esprimano, per quanto possibile, l'originaria intenzione delle Parti.

ART. 4

I difensori delle parti nei pendenti giudizi sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.F. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente accordo dovesse verificarsi la circostanza che alcuno dei difensori delle parti

non abbia rinunciato alla solidarietà di cui all'art. 13 L.P.F., la parte alla quale il difensore si riferisce è tenuta a tenere totalmente indenne l'altra da ogni pretesa e/o richiesta che da detto difensore fosse avanzata.

ART.5

Le comunicazioni inerenti al presente accordo saranno eseguite esclusivamente ai seguenti indirizzi pec:

Per BCC _____

Per ROMA CAPITALE _____

ART. 6

Ciascuna Parte si farà carico delle spese per la predisposizione dell'accordo transattivo mentre le spese di registrazione, ed ogni altro onere e spesa prevista dalla legge, saranno a carico di ciascuna nella misura del 50%. In proposito la Banca provvederà ad eseguire la registrazione e Roma Capitale rimborserà il 50% della spesa.

ART. 7

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'accordo transattivo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.



ROMA

ALLEGATO "D"

N. PROGRESSIVO

FIDEIUSSIONE

(ai sensi dell'art. 207 del TUEL emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE DI ROMA CAPITALE

- vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. ____ del ____ con la quale è stato approvato lo schema di accordo transattivo con la Banca di Credito Cooperativo di Roma (d'ora in poi BCCR) e la sua sottoscrizione;
- che nel suddetto accordo transattivo è previsto all'art. 2.3 il rilascio di fideiussioni a favore della BCCR per i mutui, di cui all'allegato B del medesimo, in misura pari al 65% del capitale residuo risultante, alla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo, dai piani di ammortamento di ciascuno dei mutui;
- posto che la BCCR in data ____ con nota prot. ____ ha comunicato a Roma Capitale gli importi del capitale residuo di ciascuno dei mutui in corso di cui all'allegato B dell'accordo transattivo;
- considerato che la Giunta Comunale (e/o il Dirigente Tecnico responsabile) ha approvato in data ____ con delibera (e/o provvedimento) n. ____ il progetto esecutivo dell'intervento del concessionario ____, con sede legale in ____ alla Via ____, C.F. ____ P.IVA n. ____ relativo al PVQ (o Impianto Sportivo) sito in ____;
- che su richiesta del suddetto concessionario ____, la BCCR, con atto del ____ a rogito del notaio Dr. ____ repertorio n. ____, raccolta n. ____ gli ha concesso, nell'ambito della convenzione pro tempore vigente, un mutuo per un importo massimo di euro ____ di cui effettivamente erogato per euro ____ per come dichiarato dalla banca mutuante;
- che la quota di capitale residuo del suddetto mutuo, risultante dal piano di ammortamento alla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo, è pari ad Euro _____.

Tanto premesso, in esecuzione di quanto approvato nella deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. ____ del ____ ed in esecuzione dell'accordo transattivo, il sottoscritto Dirigente

RILASCIA

alla BCCR, per il mutuo sopra indicato, la presente fideiussione per euro _____, pari al 65% della sola quota capitale residua del suddetto mutuo, risultante dal piano di ammortamento, alla data di sottoscrizione dell'accordo transattivo. L'importo della fideiussione sarà annualmente diminuito in relazione alla

diminuzione del capitale residuo.

La presente fideiussione si intende valida ed operante dalla data del rilascio e sino alla data di scadenza dell'ultima rata del mutuo, trascorsa la quale la stessa dovrà intendersi nulla e priva di effetto e potrà essere fatta valere dalla BCCR nei termini ed alle condizioni previste nella convenzione sul presupposto della quale il mutuo è stato erogato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 17 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Bugarini, Catini, De Priamo, Ficcardi, Iorio, Palumbo, Pelonzi, Piccolo e Terranova.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Bernabei, Chiossi, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Fassina, Ferrara, Fumagalli, Guadagno, Pacetti, Seccia, Simonelli, Spampinato e Stefano.

Ha votato contro la Consigliera Guerrini.

La presente deliberazione assume il n. 93.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
F. FIGLIOMENI - S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 7 ottobre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 ottobre 2021.

Li, 7 ottobre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 17 ottobre 2021.

Li, 18 ottobre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi